

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 14 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 4A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

### *Il Commissario*

**Visto** il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.° P.V. n.° 4A/RG/17 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa redatto il 16.06.2017, ore 09,00, dalla d.ssa Marcella Ignaccolo, Veterinario Dirigente, dipendente della ASP di Ragusa – Uff. di Polizia Giudiziaria, a carico del Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni (CF: CCH RSR 71M27 H163P), titolare dell'allevamento bovino sito in C/da Camemi, tenere di Ragusa, codice aziendale IT009RG680, sito C/da Camemi, tenere di Ragusa, in riferimento ai fatti accertati nella **ispezione del 12.06.2017** ore 07:30 circa, in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato presso l'allevamento anzidetto congiuntamente con il Dott. Giorgio Lo Magno, Veterinario Specialista Ambulatoriale;


**Accertato** in sede di ispezione (cfr. Verbale del 12.6.2017 di controllo ufficiale Risanamento Anagrafe) presso l'allevamento detto, la presenza di n.° 6 capi bovini provenienti dagli allevamenti di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester, di cui uno identificato con marca auricolare IT088990390967 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG810 e n.° 5 identificati con m.a. IT088990219708, IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626, IT088990364629 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879, senza che fossero accompagnati dal Mod. 4.;

**Visto** il verbale del 12.6.2017 ove il Sig. Occhipinti dichiara che i 6 bovini sono di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester e sono stati introdotti in data 22.02.2017;

**Atteso**, quindi, che a carico del suddetto Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, sopra generalizzato, è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dagli artt. 31 e 32 del D.P.R. n.° 320/54 in relazione all'art. 163, sanzionato dall'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99 (e non 106/99 come erroneamente riportato nel verbale) "per aver introdotto nel proprio allevamento nr 6 capi bovini provenienti dagli allevamenti di Guardiano Ester senza che fossero accompagnati dal previsto mod. 4";

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del citato dall'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99, comma 2, "I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene previste nelle disposizioni medesime con l'ammenda da € 1.549,00 a € 9.296,00 per capo, salvo che il fatto costituisca reato";

**Che** nel verbale veniva erroneamente indicata la somma di € 3.098,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in **applicazione della sanzione in misura ridotta** corrispondente ad un solo capo, anziché 6, quali in realtà erano;





*Atteso* che il sopra detto verbale è stato **notificato il 27.6.2017** a mezzo del servizio postale a mani della Sig.ra Carnemolla Gisella, moglie convivente, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 3.098,00**, (sia pur erroneamente calcolata per un solo capo bovino) ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Che*, nonostante fosse indicata una sanzione in misura inferiore a quella dovuta per legge, in quanto calcolata per un solo capo bovino anziché 6, nel termine concesso il Sig. Occhipinti riteneva di proporre scritti difensivi;

*Visti* gli **scritti difensivi** presentati dal Sig. Occhipinti Rosario, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al **prot. n° E – 0022296 del 18.07.2017** entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali il ricorrente si è avvalso della facoltà di essere sentito;

*Visto* il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma congiunta dell'accertatore UPG D.ssa Marcella Ignaccolo del Distretto di Ragusa e del T.d.P. coordinatore Dott. Salvatore Salonia, con prot. n° 5960/17/ASPRG/Vet.Rg del 11.11.2017;

*Accertato* che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

*Visto* il verbale del 13.2.2018 di audizione del Sig. Occhipinti Rosario a seguito di convocazione con nota prot. 373 AAGG del 6.2.2018;

*Rilevato* che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Occhipinti Rosario, per le seguenti motivazioni:

il fatto contestato, cioè aver introdotto n.° 6 bovini nel proprio allevamento provenienti da altro allevamento è accertato ed è confermato dallo stesso ricorrente nel verbale del 12 giugno 2017, ove dichiara essere stati introdotti in data 22.2.2017 (quindi circa 4 mesi prima!). E' stata altresì accertata, dall'interrogazione della Banca Dati Nazionale effettuata il 13 giugno, che tutti i sei bovini erano di proprietà della ditta Guardiano Ester e specificatamente si evidenziava che il bovino IT088990390967 era nato in stalla il 4.3.2017 nell'allevamento Cod. Az. IT009RG810 sempre di Guardiano Ester, allevamento con divieto di movimentazione, giusta ordinanza del Sindaco di Ragusa n.° 171 del 02.03. 2015, perché infetto da brucellosi.

Da tale verifica in BDN, si è accertato, altresì, che in data 22.2.2017 era stato emesso il mod. 4 n.° IT009RG879201700003, inerente la movimentazione di n.° 28 capi bovini dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879 della ditta Guardiano, ma nessuno dei 6 bovini, oggetto della contestazione in esame, risultava inserito nel detto mod. 4.

Le eccezioni poste avverso il verbale in punto di diritto sono da ritenersi infondate in quanto l'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.°116) riguarda il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato dal D.P.R. n.° 320/54 che ha introdotto il Regolamento di Polizia Veterinaria, per cui nessun diritto a "rimediare al proprio errore" concedendo delle prescrizioni è stato violato.

L'indicazione del D. Lgs. 106/99 anziché D.Lgs. 196/99 è evidentemente un errore di battitura facilmente riscontrabile avendo riguardo alla materia ed in ogni caso non inficia il verbale di contestazione.

Neanche l'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004, richiamato negli scritti difensivi, è applicabile al caso in esame riguardando le ipotesi di identificazione e registrazioni bovini.

Correttamente, invece, è stato applicato nel caso di specie l'art. 31 del DPR 320/54 in quanto richiamato dall'art. 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU Serie Generale n.138 del 14-06-1996)). Che ha esteso la funzione del mod. 4 a tutte le movimentazioni animali in quanto ha incorporato in tale modello le attestazioni sanitarie previste dai piani di profilassi ufficiali (comma 5 art. 14 del DM 651/94 - comma 2 art. 13 del D.M. 592/95 ecc).

L'attestazione sanitaria riportata nel quadro E del Mod. 4 è obbligatoria per tutte le movimentazioni di bovini destinati ad altri allevamenti indipendentemente dal mezzo di trasporto. Le caratteristiche e i campi del Modello 4, con le finalità sopra indicate, sono state disposte con Decreto del Ministero della Salute, più volte modificato.





Per quanto riguarda l'errore materiale asseritamente verificatosi causato dal dipendente tunisino della ditta Guardianio che ha apposto la m.a. su un bovino nato nell'allevamento di Occhipinti non esime da responsabilità il ricorrente evidenziandosi comunque una *culpa in vigilando* in capo allo stesso.

Nella applicazione della sanzione non può non tenersi conto dell'assenza di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Occhipinti valutabile positivamente nella applicazione della sanzione che può essere contenuta nel minimo edittale in applicazione dell'art. 9 lett. b) del regolamento aziendale che così recita: "*Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale*", tuttavia, in considerazione della erroneo calcolo della sanzione applicata in misura ridotta nel verbale di contestazione solo per un capo bovino anziché 6, si ritiene di confermare la sanzione così come applicata pari al doppio del minimo e di concedere, siccome richiesta in sede di audizione, una rateizzazione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 5.4. 2006, n.° 190.

VISTO il regolamento (CE) n.° 178/2002

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni (CF: CCH RSR 71M27 H163P), titolare dell'allevamento bovino sito in C/da Camemi, tenere di Ragusa, codice aziendale IT009RG680, il pagamento della somma totale di **€ 3.098,00** quale sanzione amministrativa in riferimento al Verbale P.V. n.° 4A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

### **Ingiunge**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €3.098,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 3.164,00 (euro tremilacentosessantaquattro/00)**

da versare:

- quanto ad **€ 3.098,00** da pagare in 12 RATE mensili di **€ 258,17** tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. n.° 4A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione) Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa) e della presente ordinanza;

- quanto ad **€ 66,00** da pagare tramite *c/c postale n.° 11685971* intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie Verbale P.V. n.° 4A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione"; E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni rata presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, ovvero in copia tramite pec: [affari.generali@pec.asp.rg.it](mailto:affari.generali@pec.asp.rg.it).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

Il Dirigente Amministrativo Affari Generali  
Avv. Salvatore Iurato

Il Direttore U.O.C. Affari Generali  
Avv. Giovanni Tolomeo



- al Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni;
- è affisso all'**Albo Pretorio dell'ASP 7** di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 06.03.2018

*Il Commissario*  
*Dott. Salvatore Lucio Picarra*



